



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.27

News per i Clienti dello studio

Del 21 luglio 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

La richiesta dell'assegno temporaneo per i figli minori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS è stata data attuazione alla **misura dell'assegno temporaneo per i figli minori** introdotto dal DL 79/2021 **in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88, **indicando le modalità per la presentazione della relativa domanda dall'1.7.2021 al 31.12.2021**, vale a dire: i) **on line**, utilizzando il servizio raggiungibile dalla home page del sito dell'Istituto; ii) il **Contact Center Integrato**; iii) gli **Istituti di patronato**. **La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio**. Per la quantificazione della misura occorre **far riferimento all'allegato 1 del DL 79/2021**, contenente una tabella che **prevede una soglia minima** (pari a 7.000 euro) **e una soglia massima** (pari a 50.000 euro) **di ISEE e i corrispondenti importi**. **Oltre la soglia massima non si ha diritto alla misura**. La **misura è compatibile**: i) con il **Reddito di cittadinanza**; ii) con la **fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico** erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e da Enti locali; iii) **con le misure indicate all'art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88.

Premessa

Con messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371, in materia di **assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021**, sono state **indicate le modalità per presentare le relative domande**, con la precisazione per cui la domanda **va presentata entro e non oltre il 31.12.2021** e deve essere **inoltrata una sola volta per ciascun figlio**.

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Presupposti e requisiti richiesti

L'assegno temporaneo di cui al DL 79/2021 è riconosciuto dall'**1.7.2021 al 31.12.2021** in favore dei **nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88, **in presenza di figli minori di 18 anni** (inclusi i figli minori adottati e in affidio preadottivo).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio **è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:**

- **essere cittadino italiano** o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- **essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;**
- **essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico** sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere **residente in Italia da almeno 2 anni**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in **possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all'art. 2 del DL 79/2021.**

Misura dell'assegno temporaneo

Gli importi spettanti - maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità - **sono indicati nella tabella di cui all'allegato 1** del DL 79/2021 e variano **a seconda dell'ISEE posseduto.**

Osserva

In particolare:

- ✓ **fino a 7.000,00 euro** si ha diritto a percepire l'assegno **nell'importo massimo pari a 167,50 euro** per **ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 figli minori;**
- ✓ **oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura.**

Compatibilità

La misura è compatibile con:

- **il reddito di cittadinanza;**
- **la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli** a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- **le misure indicate all'art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, tra cui:

- ✓ l'assegno ai **nuclei familiari con almeno 3 figli minori**;
- ✓ **l'assegno di natalità**;
- ✓ **il premio alla nascita**;
- ✓ **il fondo di sostegno alla natalità**;
- ✓ le **detrazioni fiscali** di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR e con gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55.

Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare della misura **va presentata all'INPS attraverso i seguenti canali**:

- in **modalità telematica** (dall'1.7.2021 sarà disponibile la procedura dedicata sul sito dell'INPS);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli **Istituti di patronato**.

Osserva

Per le **domande presentate entro il 30.9.2021** saranno corrisposte **le mensilità arretrate a partire da luglio 2021**; per le **domande presentate dopo il 30.9.2021** la **decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti